

PAPYROLOGICA FLORENTINA

a cura di Rosario Pintaudi

————— Volume XLV —————

e sì d'amici pieno

Omaggio di studiosi italiani a

Guido Bastianini

per il suo settantesimo compleanno

a cura di

Angelo Casanova - Gabriella Messeri - Rosario Pintaudi

1 - *Papirologia – Egittologia*



EDIZIONI GONNELLI

Firenze 2016

Proprietà letteraria riservata.

ISBN 978-88-7468-046-7

Alla pubblicazione hanno contribuito il Dipartimento di Lettere e Filosofia e l'Istituto Papirologico
«G. Vitelli» dell'Università degli Studi di Firenze

MA.GI.CA Celere s.r.l.s. Messina - Finito di stampare nel luglio 2016



SOMMARIO

Prefazione XIII

1. Papirologia – Egittologia
TESTI LETTERARI E PARALETTERARI

1. Senofonte, *Memorabili* III, 6.11-14 (? , Sec. II d.C.) 3
Maria Serena FUNGHI

2. Un nuovo papiro di Polibio (? , Sec. I a.C.) 11
Raffaele LUISELLI

3. Origene, *Omelia XXXV sul Vangelo di Luca*: P.Bon. 1 + P.Haun. inv. 319
(? , Sec. III d.C.) 17
Rosa OTRANTO

4. *Apophthegmata Patrum (coll. syst.)* 6, 15 e 17-19 (? , Sec. VI d.C.) 27
Marco STROPPA

5. Demetrio (Falereo?), *Sulla compassione* (? , Sec. I a.C.) 33
Francesca MALTOMINI

6. Frammento filosofico (? , Sec. II a.C.) 39
Isabella ANDORLINI

7. Frammento di prosa (? , Sec. II/III d.C.) 45
Giuseppe UCCIARDELLO

8. Frammento poetico (?) (? , Sec. II/III d.C.) 49
Giuseppe UCCIARDELLO

9. Tavoletta scolastica con testi di contratti (Medio Egitto, 374 d.C.?) 53
Claudio GALLAZZI

10. Tabelle di divisione e altri calcoli: (ri)edizione di frammenti aritmetici dalla
collezione di Vienna (? , Sec. VIII d.C.?) 71
Giuseppina AZZARELLO

TESTI DOCUMENTARI

11-13. Papiri inediti dell’Università di Genova e dell’Università Cattolica di Milano

11. Ordine di pagamento (? , Sec. III a.C. ex.) 89

12. Ordine a Phtheus (? , Sec. III a.C. ex.) 93

13. Sottoscrizione e annotazione agoranomica (?) (? , Sec. III d.C.) 96
Livia MIGLIARDI ZINGALE - Gerardo CASANOVA

14. Frammento di lettera d'ufficio (Arsinoite?, Sec. III-II a.C.)	101
Carla BALCONI	
15. Ricevuta di ναύβιον (? Sec. I d.C.)	105
Rosario PINTAUDI	
16. Rapporto su locazioni di terreni. Contributo alla topografia dell'Ermopolite (Ermopoli, Sec. I/II d.C.)	107
Antonio LÓPEZ GARCÍA	
17. Frammento con inventario e conti. Appendice: θύκη e μαγίς (? Sec. I-II d.C.)	111
Roberto MASCELLARI	
18-19. Papiri greci a Bologna: i due frammenti dell'Archiginnasio	125
18. Frammento di corrispondenza amministrativa ? (Arsinoite?, 145-149 d.C. ?)	126
19. Frammento di lettera privata (? Sec. III d.C.)	129
Lucia CRISCUOLO	
20. Ricevuta di pagamento εἰς λόγον νομαρχίας (Tebtynis, 27.7.(?) 161 d.C.)	131
Silvia STRASSI	
21. Distinta di pagamento. Un <i>addendum</i> al dossier di Longinia Petronilla (Filadelfia, Sec. II d.C.)	135
Gabriella MESSERI	
22. Lettera privata (? Sec. II d.C.)	141
Eleonora Angela CONTI	
23. Frammento di petizione (?) indirizzata a un <i>praepositus castrorum</i> (Ossirinchi, Sec. IV d.C.)	147
Lucio DEL CORSO	
24. Intestazione di documento (Ossirinco, 8.8.483 d.C.)	151
Simona RUSSO	
25. Frammento di contratto stipulato tra cittadini di Nuova Teodosiopolis (Narmuthis, Sec. V/VI d.C.)	155
Agostino SOLDATI	
26. Vendita di recipienti con anticipazione di prezzo (Ossirinco, Sec. VI d.C. ex.)	163
Diletta MINUTOLI	
27. Un <i>signaculum</i> dalla villa romana di Pollena Trocchia (ante 472 d.C.)	171
Gianluca DEL MASTRO - Girolamo Ferdinando DE SIMONE	

INDICI

Indici dei Testi Letterari	177
Indici dei Testi paraletterari e documentari	178

STUDI PAPIROLOGICI ED EGITTOLOGICI

Mario CAPASSO	
Considerazioni sul <i>de vitiis</i> di Filodemo	187
Alberto CIAMPI	
Contributo per una rilettura di PSI Od. 5	195

Tiziano DORANDI	
Elementi ‘diaretici’ nella sezione iniziale dell’Anonymus Londiniensis (P.Br.Libr. inv. 137 I-IV 17)	199
Elena ESPOSITO	
P.Berol. inv. 11647: scholia minora al V libro dell’Iliade	207
Maria Rosaria FALIVENE	
La ‘verità’ di Antimaco (a proposito della fonte Fisadia)	217
Maria Cristina GUIDOTTI	
I reperti da El Hibeh nel Museo Egizio di Firenze	223
Walter LAPINI	
Una lettera di Taesi a Didime (P.Oxy. LXII 4340, 21-22)	229
Giuliana LEONE	
I papiri del Περὶ φύσεως di Epicuro nella storia dell’Officina dei Papiri Ercolanesi	233
Franco MALTOMINI	
ταρχεῖαι, “luoghi/impianti di imbalsamazione”	251
Giovanna MENCI	
Revisione di PSI Congr.XXI 5: commentario tachigrafico con <i>oktades</i> ?	253
Maria Lauretta MOIOLI	
Le parole greche per significare Mappa, Carta geografica. Spunti dai papiri documentari	261
Federico MORELLI	
Duchi ed emiri: il gioco delle scatole cinesi in PSI XII 1266/P. Apoll. 9	267
Sergio PERNIGOTTI	
Bakchias: evidenze ed esigenze archeologiche	283
Serena PERRONE	
<i>Errata Corrige?</i> Il <i>siglum</i> δὲ nei margini di alcuni papiri letterari	289
Paola PRUNETI	
Dall’archivio di Zenon: riedizione di PSI V 501; PSI VI 557; 585; 618	301
Enzo PUGLIA	
Le cosiddette <i>Pragmateiai</i> di Filodemo, ovvero dell’immeritata fortuna di un titolo	309
Gianfranco PURPURA	
L’editto provinciale egizio: spunti critici e considerazioni di metodo	315
Alessandro ROCCATI	
Note letterarie VII. Lingue e letterature nell’Egitto faraonico	325
Gloria ROSATI	
Il Papiro di Cortona nr. 3184	331
Adele TEPEDINO	
Il ritratto di una donna del Giardino epicureo: Batide di Lampsaco (Script. Anon. Epicur., P.Herc. 176, fr. 5 col. XIX)	345

2. Filologia greca e latina

Sergio AUDANO	
Gallieno e il padre mortale nell' <i>Historia Augusta</i> : nota testuale alla <i>Vita Gallieni</i> (17.1)	355
Loretta BALDINI MOSCADI	
Problemi testuali e riflessi del mito: una rilettura di Ovidio, <i>Met.</i> 15.104	363
Gabriele BURZACCHINI	
Una nave e il suo poeta: note ad Archimelo, <i>SH</i> 202	371
Roberta CALDINI MONTANARI	
L'Orsa Minore, don Chisciotte e il colodrillo (<i>DQ</i> 1.20)	377
Luciano CANFORA	
Augusto e la <i>nobilitas</i>	391
Antonio CARLINI	
Ambrogio Traversari e il Platone greco di Marsilio Ficino (<i>Πίναξ</i> e <i>Tabula</i> nel Laurentianus Plut. 85,9)	393
Paolo CARRARA	
"Le cattive frequentazioni guastano i buoni costumi". P. Hibeh 17: qualche riflessione sulla tradizione della celebre sentenza e sulla sua paternità	405
Angelo CASANOVA	
L' <i>hypothesis</i> dell' <i>Ippolito I</i> di Euripide: revisione dei due papiri e costituzione del testo	413
Fabrizio CONCA	
In margine al carme <i>In Alypium</i> di Giorgio Pisida	431
Giambattista D'ALESSIO	
Lyric Texts on a Michigan Ptolemaic Papyrus	437
Rita DEGL'INNOCENTI PIERINI	
Cicerone (Tusc. 2.36), le Spartane e un frammento tragico adesposto: per l'esegesi e la collocazione di <i>inc. inc.</i> TRF 205-208 R. ²⁻³ = 54 Schauer	449
Paolo DESIDERI	
Omero nell' <i>Olimpico</i> di Dione	461
Franco FERRARI	
La via del rifugio: Alceo, fr. 130b V.	473
Daria GIGLI	
Il sole, la decade e Atlante: elementi neopitagorici nella <i>Tabula mundi</i> di Giovanni di Gaza	489
Augusto GUIDA	
Qualche novità dalla pagina macchiata del codice Laur. Conv. soppr. 627 di Longo	495
Mario LABATE	
Mettere a tacere la Fama: una congettura a Properzio 4.2.19	505
Maria Jagoda LUZZATTO	
Alc. 130b V.: Alceo come Achille? Il lemma di P.Oxy. LIII 3711 e il misterioso 'Onomacle'	509
Enrico MAGNELLI	
Il P.Berol. 21340: lodare Antimaco tra Cherilo, Asclepiade e Posidippo	517

Daniela MANETTI	
La sezione sulle definizioni dell'Anonimo Londinese (P.Br.Libr. inv. 137)	525
Giulio MASSIMILLA	
L' <i>Aconzio</i> e <i>Cidippe</i> di Callimaco: struttura e tessuto narrativo	533
Fausto MONTANA	
Aristarco, Erodoto, l'Egitto. Una nota	539
Franco MONTANARI	
Considerazioni sulle citazioni di autori e opere nell'erudizione antica	549
Camillo NERI	
Telai, conocchie, fusi e ... lessicografe (per amor di ἡλακάτη)	555
Carlo PERNIGOTTI	
Come un ago in un pagliaio: osservazioni sui problemi di datazione nella tradizione delle <i>Menandri Sententiae</i>	565
Antonietta PORRO	
Una peculiarità teocritea: gli avverbi in -τί	573
Barbara SCARDIGLI	
Valerio Massimo fonte di Plut. <i>Mar.</i> 38?	579
Renzo TOSI	
Su una citazione dei Glossografi negli scolî eschilei	583
Giuseppe ZANETTO	
L'epigramma per Asclas di Creta (Posidippo, 99 A.-B.): problemi di testo e contesto	587

STORIA DEGLI STUDI CLASSICI

Giovanni INDELLI - Francesca LONGO AURICCHIO	
Messaggi fiorentini a Vogliano conservati nel Fondo Vogliano di Napoli	595
Luigi LEHNUS	
Paul Maas a Girolamo Vitelli: la corrispondenza in Laurenziana	615
Elio MONTANARI	
Giorgio Pasquali: "Attività didattica e scientifica 1924-1934"	631
Natascia PELLÉ	
Dalla corrispondenza di J.G. Smyly. Le lettere di F.G. Kenyon: un esempio di <i>amicitia</i> <i>papyrologorum</i>	651



Alessandro SAVORELLI	
Quanti sono i «nove stemmi della Repubblica Fiorentina»? Un indovinello dantesco	665

PREFAZIONE

Il 10 settembre 2015 Guido Bastianini, nostro compagno di studi e collega, ha compiuto 70 anni, gran parte dei quali dedicati all'insegnamento della Papirologia e alla ricerca scientifica.

A partire dagli anni della sua formazione a Firenze, alla scuola di Vittorio Bartoletti e di Manfredo Manfredi, passando per le prime esperienze di insegnamento all'Università di Lecce, sostando per i primi diciassette anni di ordinariato in quella di Milano, dove è stato anche direttore dell'Istituto di Papirologia, fino agli anni della piena maturità dedicati ancora all'Università degli Studi di Firenze, e all'amatissimo Istituto Papirologico "G. Vitelli", egli ha trasmesso a generazioni di giovani studenti e studiosi i fondamenti di una disciplina tra le più nobili dell'antichistica, la Papirologia, di cui in Italia è tra i decani.

Per questa occasione, a dimostrazione di gratitudine, di affetto e di amicizia, abbiamo pensato di promuovere in suo onore una raccolta di studi, facendo partecipi dell'iniziativa papirologi ed egittologi italiani, nonché quei filologi classici che in questi anni gli sono stati più vicini nel suo lungo magistero e nel suo impegno scientifico.

Ci siamo limitati per ovvie ragioni al solo coinvolgimento di studiosi italiani, ben consapevoli della rigidità di una scelta che avrebbe escluso tanti amici e colleghi di altri paesi che avrebbero avuto caro il prendervi parte.

Ne è risultato, comunque, un volume, che necessariamente è stato suddiviso in due tomi: il primo dedicato agli studi di Papirologia e di Egittologia, il secondo ai contributi di Filologia greca e latina.

Le due sezioni, a nostro avviso, sono strettamente unite e si integrano, se non per i contenuti – da una parte gli ispidi papiri, frammenti di documenti o briciole di testi letterari (per le cui edizioni proponiamo di utilizzare la sigla *P. Bastianini*), dall'altra riflessioni di più ampio respiro storico-letterario –, certamente per la loro destinazione: l'omaggio ad un amico studioso di fama mondiale, papirologo e filologo mirabile, che con il rigore e la ricchezza della sua indagine scientifica, con il suo sapere, con la sua sensibilità, ci ha accompagnati fin da anni lontani, spesso mostrandoci la strada con una generosità senza pari, ma anche con leggerezza ed amicizia.

Siamo convinti che Guido, grande estimatore di Dante, gradirà anche il titolo di questa raccolta di studi, e – non ultimo – anche la sede in cui essa vede la luce: la serie dei «Papyrologica Florentina», che proprio quest'anno celebra i suoi quarant'anni.

Firenze, 2 giugno 2016

Angelo Casanova, Gabriella Messeri, Rosario Pintaudi

L'EDITTO PROVINCIALE EGIZIO: SPUNTI CRITICI E CONSIDERAZIONI DI METODO

La questione dell'esistenza o meno in Egitto nell'età del principato di un editto provinciale, emesso dal prefetto al momento dell'ingresso in Alessandria allo scopo di disciplinare la giurisdizione in maniera generale per la durata della carica¹, ha suscitato in dottrina un dibattito incentrato sulla possibilità di identificare in maniera più o meno completa gli editti provinciali con l'editto del pretore urbano. Tale dibattito sembra essere adesso pervenuto ad un punto morto.

Si è infatti sostenuto «*il est fort douteux que la certitude puisse bientôt être acquise sur ce sujet rebelle, qui continue à solliciter la sagacité des chercheurs*»² e tuttavia vi è stato chi ha dichiarato di essere disposto a perseverare nella propria opinione per l'asserita assenza di nuovi argomenti addotti da coloro che avevano manifestato una convinzione diversa³.

Ma l'ipotesi dell'esistenza di un καθολικὸν διάταγμα egizio⁴ scaturisce da una serie, seppur limitata⁵, di testimonianze alquanto trascurata dai sostenitori dell'assenza di editti provinciali diversi dai cittadini in età classica: dati epigrafici e papirologici che non solo appaiono in grado di sorreggersi, integrandosi con efficacia, ma che sembrano anche in grado di resistere ad alcune obiezioni sollevate⁶. E dunque – pur ammettendo con J. Mélèze-Mozdrejewski che la questione resta certamente aperta all'apporto risolutivo di nuovi dati – mi sembra opportuno riesaminare quei testi, sgombrando la mente da ogni pregiudizio.

Innanzitutto BGU VII 1578⁷:

Tracce di 2 linee

3 [- ca.? - κ]ατὰ τὸν [- ca.9 -] . μερ() [vac. ?(?)]

Tracce di 1 linea

5 [- ca.? - τ]ῶι κρα[τ]ίτῳι δικα[οδό]τῃ διέπ[ο]ντι κα[ὶ] τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν⁸
[- ca.? -] . . . [.] . π. τῶν ἐντείμως⁹ ἀπολυθέντων. ἱερωτάτου καθολικοῦ διατάγματος
[τος κελεύοντος - ca.? -]¹⁰ τὰς δη . . . [. . .] . κύριε τοῦ¹¹ ἀχαριστίας ἐγκαλοῦντας τέκνοις τῇ ἡγεμονίᾳ
ἐντυγχάνειν αὐ . [- ca.? -]

¹ R. Katzoff, *The provincial edict in Egypt*, RHD 37 (1969), pp. 415-437 e la bibliografia ivi cit.

² J. Mélèze-Mozdrejewski, *Chronique: droits de l'Antiquité*, RHDFE 69 (1982), 2, p. 496.

³ R. Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma" egizio*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio*, Napoli 1998, p. 181.

⁴ G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα (Sulla denominazione dell'editto provinciale egizio)*, Studi Biscardi, II, Milano 1982, pp. 507 ss. (= Palermo, Società Grafica Artigiana, 1981, pp. 1 – 20).

⁵ P.Yale II 162 (= SB XII 10929); BGU VII 1578; P.Flor. I 61 (= M. Chr. 80, l. 45); BGU I 19 (= W.Chr. 85, l. 5); CIG 2222.

⁶ G. Purpura, *Gli editti dei prefetti d'Egitto. I sec. a.C. - I sec. d.C.*, Palermo 1992, p. 573 nt. 26.

⁷ Testo, apparato e una eccellente immagine in <http://papyri.info/hgv/9486/>

⁸ l. 5. BL VI 17: [τ]ῶι κρα[τ]ίτῳι [δια]δεχ[ομ]έν[ω] . . . [. . .] κα[ὶ] τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν prev. ed.

⁹ l. 6. 1. ἐντίμως.

¹⁰ ll. 6-7. BL VI 17: διὰ τοῦ μα[] -ca.?-] prev. ed.

¹¹ l. 7. BL VI 17: . . . ριστοῦς prev. ed.

- [-ca.?-] ἐπὶ τὸ ἱερὸν βῆμα ἐρχόμενος δηλῶ τὰ εἰς ἐμὲ κα[τ]ὰ ἀέβειαν¹² ὑπὸ τῆς θυγατρὸς μου Λογγεινί-
 [ac -ca.?- τ]ολῆθηέντα· ταύτης γὰρ ὑποχειρίας μοι οὔσης κατὰ τὸν νόμον ἐγὼ
 10 [-ca.?-] αἰσθῆσθαι ὑπὸ τῆς δηλουμένης μου θυγατρὸς τῆς εὖ καὶ καλῶς κατὰ τὴν
 [ἀρχὴν μοι προσφ]ερούσης προσηνεγκάμην αὐτῇ γαμουμένη ἀνδρί, ὅσα ἐτύγχανον ἐν τῇ
 [-ca.?- κ]αὶ κόσμῳ καὶ ἀργυρίοις καὶ ἱματισμῷ καὶ ἐτέροις ὑπάρχουσι ἐν τῷ
 [-ca.?-] ν οὖν ταύτη[ν] μνημισκομένην¹³ τῶν ἀπ' ἐμοῦ εἰς αὐτὴν πάντων
 [-ca.?-] ρος ἐμε [γεγ]ηροβοσκηκέναι με. ἡ δὲ ἴσως ἂν ἀπαί-
 15 [δευτος οὐσα -ca.?- καὶ ἀχ]θομένη τῷ ὑποχειρίαν μοι εἶναι πᾶσαν ἀεὶ[γε]λ-
 [αν -ca.?- ἀ]μνηστῖαν ποιησαμένη ἥς τε μετὰ καμάτου
 [-ca.?-] . . αὐτῇ παρέσ[χον τ]ὴν ἐλπίδα εχ[. . .] . . γη
 [-ca.?-] ἐγ μοι παρα[σ]χεῖν τῶν ἐμῶν πάντων
 [-ca.?- οἰ]κίας μου, καὶ ἵνα αὐτῇ τοῦτο μὴ προχωρή
 20 [-ca.?-] . . υσης, ὥς ἐπίστασαι, τῶν τε ὑπ' ἐμοῦ προστ()
 [-ca.?- καὶ τῶν ὑπ' α]ὐτῆς ἐπικτηθέντων ἐμοὶ ὑποστελλόντων
 [-ca.?-] ἀξιῶ, εἰάν σοι δόξη, ἀκοῦσαί μου πρ[ὸς] αὐτὴν κατα
 [-ca.?- ἵνα τῆς βοηθεί]ας τῆς δεούσης [τύ]χῳ καὶ ὦ [. . .] (hand 2) διευ[τύ]χ(ει)
 [-ca.?-] Τῷβι¹⁴ ἰζ προ[σ]κλ. ςης [. .] ()
 25 [-ca.?-]

Nel papiro del II/III sec. d.C. è contenuta una petizione nella forma del ὑπόμνημα di un cittadino romano, il quale, rivolgendosi al tribunale del prefetto (l. 8: ... ἐπὶ τὸ ἱερὸν βῆμα ἐρχόμενος voc ...), che al tempo stesso ricopriva, come accadeva non di rado¹⁵, la carica di *iuridicus*, denuncia l'ingratitude (ἀχαριστία) della figlia Longina. La richiesta viene effettuata riferendola al testo del "sacratissimo editto generale" (l. 6: ... ἱερωτάτου καθολικοῦ διατάγματος ...) nel quale sarebbe stata disposta la specifica competenza della prefettura per le liti insorte tra genitori e figli. L'impiego del termine ἱερωτάτου, in rapporto ad un editto, aveva inizialmente indotto a pensare ad un editto imperiale¹⁶, escludendo ingiustificatamente l'editto prefettizio, ma nei papiri, soprattutto del II/III sec. d.C., tale reverenziale formula risulta assolutamente usuale, sia per il prefetto, che per il suo tribunale¹⁷, e dunque può esserlo anche per il suo editto provinciale¹⁸.

L'ingerenza del governatore in Egitto, e non solo in tale territorio, in faccende familiari del genere è ben nota; si pensi, per tutti, al celebre caso di Dionisia del 186 d.C.¹⁹, che adesso si tenta di riferire, non senza fondamento, alla stessa legge romana applicata dal prefetto ai provinciali tutte le volte che lo avesse ritenuto conforme ad una 'superiore' esigenza di umanità e giustizia, la romana appunto²⁰. Ma l'interesse dell'amministrazione romana alle liti tra genitori e figli, patroni e

¹² l. 8. l. ἀέβειαν.

¹³ l. 13: l. μνημισκομένην.

¹⁴ l. 24. BL VI 17 : [Π]αῶνι prev. ed.

¹⁵ Ad. es. nel 176 d.C.; 215/6 (?) e 225 d.C. Infatti la l. 5 è stata soggetta a revisione e letta successivamente da P.J. Parsons, *Philippus Arabs and Egypt*, JRS 57 (1967), 138 nt. 46, restaurando una normale formula in base alla quale il *iuridicus* avrebbe esercitato temporaneamente la funzione di prefetto d'Egitto.

¹⁶ R. Katzoff, *Law as Katholikos*, in *Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller*, edd. R.S. Bagnall and W.V. Harris, Leiden 1986, pp. 119-126: 121.

¹⁷ In P.Hamb. I 4, ll. 8-10, risalente già all'87 d.C. si riscontra, ad esempio: ... τῷ ἱερωτάτῳ τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος Γαίου Σεπτιμίου Οὐεγέθου βήματι ... (= FIRA III 168).

¹⁸ Contraddittoria è l'opinione di R. Katzoff, *Law as Katholikos*, cit., p. 122 nt. 14, seguita da R. Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 186, che riconosce la propria «excessive reliance on ἱερωτάτου as an imperial designation», ma finisce poi per escludere del tutto la possibilità che il διάταγμα possa aver indicato l'*edictum provinciale*.

¹⁹ P.Oxy. II 237.

²⁰ A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht in Theory and Practice: Roman Law and Litigation Strategy in the Province of Egypt*, in *Administration, Law and Administrative Law: Comparative Studies in Imperial Bureaucracy and Officialdom*, edd. M. Jursa-H. Täuber Vienna 2014; ma anche R. Katzoff, *BGU 19 and the Law of Representation in Succession*, in *Proceed. XII Intern. Congr. of Papyrology*, Toronto 1970, pp. 239-242, in riferimento a BGU I 19; G. Pur-

liberti, è indicato dalla circostanza che «these were the *only* private grievances that the prefect would examine at first instance²¹. That the authority of the *paterfamilias* was singled out for the governor's attention together with violent crimes, counterfeit and forgery, is striking, but becomes somewhat less surprising if we consider that this clause» (del P.Yale II 162 = SB XII 10929) «most likely reflects regulations of the jurisdiction from the Augustan period»²². È infatti a tale periodo che va ascritto il progetto di migliorare e consolidare l'osservanza dell'*obsequium* e della *pietas*, estendendo la tutela di tali valori ai rapporti tra genitori e figli, anche se essa certamente sussisteva già nell'età precedente e sarà successivamente perseguita *extra ordinem*, come attestano i testi del Digesto inseriti nel titolo *De obsequiis parentibus et patronibus praestandis* (37, 15), che collegano la protezione delle controversie tra genitori e figli con quella dei patroni e liberti. Infatti, in base alla ricostruzione di Lenel dell'editto del pretore nel titolo (V) *de in ius vocando* si alludeva già ad un collegamento delle controversie giudiziarie tra patroni e liberti da un lato, e genitori e figli dall'altro²³, e dunque è probabile che ivi fosse prevista una autorizzazione per agire contro i *parentes* e, in particolare, i propri figli («quei *liberi sui* menzionati espressamente nella seconda parte della stessa clausola *de in ius vocando*, quando si viene a parlare del *vindex*»²⁴).

Può dunque fondatamente collegarsi il papiro BGU VII 1578 al P.Yale II 162²⁵ e al testo dell'*edictum provinciale* egizio, che in qualche clausola avrebbe potuto ricalcare gli editti cittadini, discostandosene per gli aspetti di *genus provinciale*.

P.Yale II 162 ²⁶ :			Ὁ ἡγεμὼν διαγνώσεται	
5	Mā[ρχ]ος Π[ετρ]ώνιος Μαμερ[τ]ε[ί]νος	Περὶ φόνου	25	Π(ερί) ὕβρεως ἀνηκέστου
	Ἐπαρχο[ς] Ἀ[ιγ]ύπτου [λέ]γε[ι].	Περὶ ληστειῶν		Π(ερί) ὧν ἐὰν μέφωνται οἱ
	Ἄ . . . ε . . . [. . .] δ[ι]ὰ β[ι]βλ[ι]ο-	Περὶ φαρμακείας		ἐλευθερώσαντες ἀπε-
	δ[ι]ων . . .] ἐν[. . .] ὡν γρά[. . .] ἀναφε-	Περὶ πλαγίαρίας		λευθέρους ἢ γονεῖς παῖδ(ας)
	ρομεν[. . .] π[. . .] κόντων α-	Περὶ ἀπελατῶν		Οἱ λοιποὶ οὐκ ἄλλως
10	...[. . .] ἐν[. . .], κ[α]θ[α]περ[. . .] ἐν ἀρχῇ	Περὶ βίας σὺν ὀ-	30	ὕπ' ἐμοῦ ἀκουσθήσονται
	δ . . .] ἀμ[η] . . .] ἐπειδὴ λ[υ]σιτελὲς ἦ	πλοῖς γεγενημένης		εἰ μὴ ἐπικαλεσάμενοι
	]. . .] ἡσ[. . .] π[ο]ιούμενοι	Π(ερί) πλαστογραφείας		καὶ παραβόλιον θέντες
10	]. . .] οὐσιν[. . .]	καὶ βραδιουργίας		τὸ τ[ρίτον] μέρος τοῦ τιμή-
	]. . .] . . .]	Π(ερί) ἀγ[γ]ρημένων		μα[τος] περὶ ὃ ἐδράσθη
		[δι]αδικῶν		

31. βιβλιδίου/-ων 19 l. πλαστογραφίας 31 τέ[ταρτον] μέρος ἐκ ed. pr., cf. autem n. 51				

pura, *Rec. a C. Corbo*, Constitutio Antoniniana. *Ius, Philosophia, Religio*, «Studi e Testi di Koinonia, IV», Napoli 2013, Index 43 (2015), p. 96 ss.

²¹ A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht*, cit., p. 9.
²² A. Dolganov, *ivi*.
²³ *Parentem, patronum, patronam, liberos parentes patroni patronae in ius sine permissu meo ne quis vocet. Si quis parentem, patronum, patronam, liberos aut parentes patroni patronae, liberosve suos [eumve, quem in potestate habebit] vel uxorem, vel nurum in ius vocabit: qualiscumque vindex accipiat*.
²⁴ Così R. Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 187.
²⁵ R. Katzoff, *Law*, cit., p. 125; Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 185, invece pur arrivando ad ammettere la coincidenza per le "liti tra genitori e figli", tenta di minimizzarla [«... il riferimento in esso contenuto alle accuse o azioni dei padri contro i figli (ἡ γονεῖς παῖδ(ας)» (*sic*) «fra quelle che sarebbero state giudicate personalmente dal prefetto non dovrà essere sopravvalutato», sostenendo soltanto «... qui non è certo difficile accorgersi – se, anziché limitarsi alle "liti fra genitori e figli", si guarda a tutte le ipotesi elencate nel papiro – come si fosse in presenza di cause esclusivamente di tipo criminale (omicidio, falsificazione, abigeato ...) già di per sé riservate alla *cognitio* del prefetto», tacendo dell'altra coincidenza (le "liti tra patroni e liberti", attestate ad es. in P.Oxy. IV 706 del 115 d.C.) e del fatto che era caratteristica specifica degli editti provinciali dalla tarda repubblica la commistione tra *ius honorarium* e *genus provinciale*, tra problematiche civili e criminali dei provinciali.
²⁶ Testo e apparato da A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution zu den Rechtsprechungskompetenzen der Statthalter*, Chiron 41 (2011), p. 331. Eccellenti immagini del *recto* e del *verso* del papiro, che si presenta rescato nella parte inferiore, rivelando l'incompletezza del testo, in: <http://brbl-legacy.library.yale.edu/papyrus/oneSET.asp?pid=1606> qua.

Infatti nel papiro Yale, «primo editto noto nel quale viene preventivamente determinata in maniera generale la competenza giudiziaria del prefetto»²⁷, Marco Petronio Mamertino, prefetto d'Egitto tra il 133 ed il 137 d.C., nella col. III alle ll. 24-32 dichiara: «(Il prefetto giudicherà: ...) riguardo alle accuse che potranno presentare i patroni contro i loro affrancati, i genitori contro i figli. Gli altri non saranno da me ascoltati, se non in quanto appellanti e depositanti una cauzione di un terzo (?)²⁸ del valore della cosa giudicata (in prima istanza)».

Anche in tal caso la varietà delle opinioni in dottrina non è stata contenuta²⁹, a causa della deplorevole condizione della prima colonna del papiro, della pubblicazione del testo in due riprese, della sua peculiarità, dell'ambiguità del termine ἡγεμόν, utilizzato sia per il prefetto, che per l'imperatore, dell'insolito passaggio del discorso nella prima colonna dalla prima persona alla forma impersonale nella seconda e terza colonna, per concludersi di nuovo in forma diretta. La controversa esegesi, infine, della parte finale del singolare testo accresce la molteplicità delle opinioni³⁰.

Tutto ciò ha finito comunque per coagularsi nella convinzione che «il governatore mediante il suo editto abbia soltanto pubblicato un ordine trasmessogli dal principe» attraverso un mandato³¹ o un editto imperiale³². Altri invece hanno ritenuto che il prefetto ricordi un ulteriore editto di un predecessore dello stesso Mamertino³³, approssimandosi molto all'idea che possa trattarsi in realtà dell'editto provinciale con clausole tralatizie di predecessori.

Ma se indiscussa è la lettura effettuata da N. Lewis di Marco Petronio Mamertino alla l. 1³⁴, che determina l'attribuzione e la datazione sopra indicata, e se soprattutto è accertato con l'aiuto della fotografia all'infrarosso³⁵ il riconoscimento del termine λέγει, che consente di attribuire al testo carattere sicuramente editale, altrettanto indiscussa, ma non accolta, è stata l'ipotesi, da quasi tutti comunque menzionata, che il mutamento del discorso alla fine del testo – da diretto in indiretto e viceversa – possa derivare dall'essere stata inserita dal prefetto in carica nel proprio *edictum provinciale* egizio una parte tralatizia, riportata in terza persona senza trasformarla, per poi proseguire in forma diretta.

²⁷ Tale affermazione (G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα*, cit., p. 512) è apparsa a Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 186, «perlomeno equivoca», ma oggi appare in genere non contestata. Può adesso aggiungersi in materia IG V, 1, 21, *epistula* alla città di Sparta di un governatore d'Acaia del II sec. d.C., disciplinante gli appelli al suo tribunale, destinati ad alleggerire il tribunale imperiale [J. Fournier, *Sparte et la justice romaine sous la Haut-Empire: à propos de IG V, 1, 21*, REG 118 (2005), pp. 117-137; Id., *Entre tutelle romaine et autonomie civique: l'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C.-235 apr. J.-C.)*, Paris 2010] e IGRR IV, 1044, *epistula* di C. Domizio Corbulone, in cui, al tempo di Claudio, si precisa che gli appelli all'imperatore devono essere preventivamente esaminati dal governatore, dietro deposito di una cauzione di 2500 denari, analogo a quello previsto in P.Yale II 162.

²⁸ Così, secondo A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution*, cit., p. 331 e 341 nt. 51, modificando la precedente ipotesi di un quarto.

²⁹ Cfr. la bibl. cit. in G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα*, cit.; Id., *Gli editti dei prefetti d'Egitto*, cit., p. 573 nt. 26; B. Anagnostou-Canas, *Juge et sentence dans l'Égypte romaine*, Paris 1991, pp. 223 ss. e A. Jördens, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart 2009, p. 19 nt. 25.

³⁰ Cfr. N. Lewis, *Un nouveau texte sur la jurisdiction du préfet d'Égypte*, RHD 50 (1972), p. 10; J.H. Oliver, *Greek applications for roman trials*, AJPh 100 (1979), p. 550 e s.; V. Marotta, *Mandata principum*, Torino 1991, p. 118 nt. 48; N. Lewis, *On judicial appeals in Roman Egypt*, AJPh 102 (1981), pp. 340-343; B. Anagnostou-Canas, *Juge et sentence*, cit., 224; J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique*, cit., p. 279 e s.; A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution*, cit., p. 340 e s.; 346 ss.

³¹ V. Marotta, *Mandata principum*, cit., p. 118.

³² A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution*, cit.

³³ N. Lewis, *Emperor or prefect?*, in *Le Monde Grec. Pensée, littérature, histoire, documents. Hommages a Claire Preaux*, edd. J. Bingen-G. Cambier-G. Nachtergaele, Brussels 1975, p. 765 (= *On Government and Law in Roman Egypt. Collected Papers of Naphtali Lewis*, «ASP 33», Atlanta 1995); Anagnostou-Canas, *Juge et sentence*, cit., p. 223.

³⁴ Alla data della pubblicazione nel 1971 la lettura del nome del prefetto non era stata ancora effettuata e venne acquisita solo successivamente [N. Lewis, *Un nouveau texte sur la jurisdiction du préfet d'Égypte*, RHD 50 (1972), pp. 5-12; Id., *Un nouveau texte sur la jurisdiction du préfet d'Égypte (Complement)*, RHD 51 (1973), pp. 5-7].

³⁵ Auspicabile sarebbe la revisione del testo con l'impiego delle nuove tecnologie digitali.

La moderna concezione autoritaria del diritto, che richiede testi normativi perfetti, può far apparire poco credibile tale ipotesi, ma l'impiego non raro di forme documentali impersonali e personali nei documenti greco-romani in genere, come nelle *testationes cum chirographo coniunctae* in particolare, e la circostanza che non si conosce in verità l'uso al quale fosse destinato il papiro in oggetto (ad es. copia di testo da pubblicare o già pubblicato, stesura definitiva o semplici appunti?)³⁶, sono considerazioni che potrebbero forse suggerire minore diffidenza. Nell'XI ἀπόκριμα del P. Col. VI 123, l'imperatore Settimio Severo, in un testo affisso in pubblico nella primavera del 200, passa senza porsi alcun problema dal discorso impersonale alla forma diretta³⁷.

Comunque sia, una delle prime obiezioni sollevate al riconoscimento dell'editto provinciale egizio si è basata a mio avviso su un equivoco: la denominazione di esso come καθολικὸν διάταγμα, (*generale edictum*) in BGU VII 1578, che ha indotto R. Katzoff a rimarcare l'uso frequente e incontestabile nei papiri del termine καθολικός nel senso, non 'geografico', ma di ciò che è comune a molti, «as opposed to particular individuals», della regola che, non solo si applica a tutti, ma che è inviata a tutti³⁸. La contrapposizione «caso concreto – *lex generalis*» è ben nota agli studiosi di diritto romano e se in Egitto soprattutto dall'età adrianea³⁹ in poi poteva certo applicarsi a rescritti, pareri, sentenze, avrebbe pur potuto essere, magari occasionalmente, utilizzata in BGU VII 1578, per un editto, «which is general, that is, 'generally addressed'», come riconosce lo stesso Katzoff⁴⁰, ma ciò certo non dimostra che si tratti di un editto imperiale, e non provinciale, poiché l'editto provinciale, generalmente diffuso per disciplinare una pluralità di situazioni, si contrapponeva ai numerosi editti emessi per situazioni specifiche in corso di carica.

L'unica reale obiezione, sollevata da Katzoff e ripetuta da Martini, è che in un *edictum provinciale* in Egitto dovremmo aspettarci di riscontrare «substantive rules on *bonorum possessio*, *inspectio ventris*, and the like»⁴¹ e nulla di ciò si riscontra nel frammentario papiro Yale, resecato di tutta la parte inferiore, probabilmente per oltre la metà⁴². La determinazione però della competenza giurisdizionale, che si riscontra nel papiro Yale, come le clausole generali sui *conventus* e sui *vadimonia*, avrebbero dovuto pur rientrare in una previsione edittale emessa al momento dell'ingresso in carica, come vi poteva fare parte di solito una disposizione nella quale si dichiarava di voler aver cura degli scritti dei predecessori. Infatti in tale fase il governatore avrebbe dovuto prevedere l'eventuale conferma degli atti dei predecessori, poiché proprio al momento dell'ingresso in carica sarebbero divenute prive di valore tali disposizioni, determinando una pericolosa assenza di tutela. Confermandole nell'editto emesso, il governatore invece avrebbe contribuito notevolmente alla formazione di un corpo stabile di principi per il governo della provincia. Stando alle dichiarazioni di Cicerone per la Cilicia, la pratica di accogliere nell'editto provinciale disposizioni dei predecessori e addirittura degli editti di governatori di altre province sembra essere stata comune⁴³.

In un documento dell'inizio del I sec. d.C. (CIG 2222) un proconsole d'Asia, dirimendo una controversia a lui rimessa che riguardava una materia solitamente trattata nell'editto provinciale, cioè l'autonomia giudiziaria delle città della provincia, dichiara infatti di aver deciso «... *in conformità alla mia "generale" disposizione* (... τῇ καθολικῇ μου [προ]θέσει ...) *di aver cura delle*

³⁶ A. Jördens, *Eine kaiserliche Konstitution*, cit., p. 355, invece sulla base della disposizione del testo si spinge a supporre che si possa addirittura trattare della riproduzione di un originale da una tavola di bronzo pubblicata a Roma.

³⁷ G. Purpura, *Apokrimata Severi et Caracallae: una sintesi*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, cur. A. Palma, II, Torino 2013, pp. 684-718 (= *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani* (FIRA). *Studi preparatori*, I, *Leges*, Palermo 2012, pp. 701-753).

³⁸ R. Katzoff, *Law*, cit., pp. 122 ss.

³⁹ I testi citati a sostegno da R. Katzoff, *ivi*, sono infatti tutti posteriori al 117 d.C.

⁴⁰ R. Katzoff, *Law*, cit., p. 125.

⁴¹ R. Katzoff, *Law*, cit., p. 120; R. Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 186.

⁴² L'altezza del testo è solo di 8 cm, a fronte di un'altezza media dei rotoli di ca. 20/24 cm.

⁴³ Cfr. G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα*, cit., p. 513 nt. 22 (con relative fonti e *infra*, p. 324).

cose scritte dai proconsoli miei predecessori ...». Ciò consente, a mio avviso, di porre in rapporto tale *πρόθεσις* (= *disposizione affissa in pubblico*⁴⁴) con il *καθολικὸν διάταγμα* di BGU VII 1578 e di affermare che l'espressione in questione veniva usata nelle province orientali dell'impero per indicare una disposizione pubblicata dal governatore al momento dell'ingresso in carica e destinata a regolare per tutti la giurisdizione durante la durata del suo ufficio. Per sbarazzarsi di tale testo Katzoff non trova di meglio che affermare: «that text, however, is too remote, in time and place, to serve as a basis to interpret the later Egyptian papyri»⁴⁵. Martini escogita invece che si tratti di una mera «disposizione d'animo»⁴⁶, ma il termine trova il suo significato primario in una espressione tecnica relativa ad una proposizione in pubblico, dalla quale ne discende un comportamento, come nel caso dell'editto appunto⁴⁷. Che poi tale disposizione sia «cattolica» nel senso proposto da Katzoff, e cioè «applicable to all persons», contrapposta ai provvedimenti specifici all'interno della giurisdizione del governatore, ciò conferisce all'espressione un senso che la traduzione di Martini è incapace di offrire e il cui contenuto, come si è detto, è attestato anche nell'editto provinciale sul finire dell'età repubblicana come clausola normale⁴⁸.

Il riferimento ad una prassi, solitamente trattata nell'editto provinciale, e che avrebbe potuto essere variamente disciplinata dai diversi governatori nel tempo, determinando un corpo di principi tratteggiati vari, analogo a quelli riscontrabili nel *Gnomon* dell'*Idioslogos* nelle singole clausole⁴⁹, si riscontra in PFlor. I 61 ancora una volta in rapporto al termine *καθολικόν*. L'avvocato Aristonico in una udienza giudiziaria dinanzi al prefetto Settimio Vegeto intorno l'8 febbraio dell'85 d.C.⁵⁰ si richiama al *τὸ καθολικόν* per sostenere le proprie dichiarazioni, ma, invece di menzionare

⁴⁴ Tale è il significato primario del termine in Liddell, Scott, Jones, *Greek - English Lexicon*, s.v. Cfr. anche F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden*, s.v.

⁴⁵ R. Katzoff, *Law*, cit., p. 122, ma una iscrizione ufficiale da Chio del I sec. d.C. non è certo molto lontana dalla prassi burocratica dei papiri del II e III sec. d.C.

⁴⁶ R. Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 188, ma in Id., *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano 1969, p. 143 nt. 31 non trova difficoltà ad intendere, con Patsch e Weiss, il *πρόθεμα* in un editto del IV sec. d.C. del proconsole di Acaia Flavio Ulpio Macario (Ditt. Syll.³ 904) come «riferimento ad un generico e unitario editto» appunto.

⁴⁷ Su CIG 2222 (= RDGE 70) per ultimo B.J. Bitner, *Augustan Procedure and Legal Documents in RDGE 70*, GRBS 54 (2014), pp. 639-664, che evidenzia gli aspetti tecnici, anche alla luce delle fonti papiracee, e il linguaggio burocratico dell'importante epigrafe.

⁴⁸ Cic., *Ad fam.* 111, 8: *Romae composui edictum: nihil addidi, nisi quod publicani me rogarunt, quum Samum ad me venissent, ut de tuo (del predecessore Appio Pulcro) edicto totidem verbis transferrem in meum. Diligentissime scriptum caput est, quod pertinet ad minuendos sumptus, civitatum: quo in capite sunt quaedam nova, salutaria civitatibus; quibus ego magno opere delector: hoc vero, ex quo suspicio nota est me exquisisse aliquid, in quo te offenderem, tralatitium est. Cic., Ad Att. VI, 1, 15: De Bibuli (governatore di Siria) edicto nihil novi praeter illam exceptionem, de qua tu ad me scripseras «nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum». Ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσαν sed tectiorem ex Q. Muci P. f. edicto asiatico «extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona» multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. Breve autem edictum (per la provincia di Cilicia) est propter hanc meam διαίρεσιν quod duobus generibus edicendum putavi. Quorum unum est provinciale in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent; tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui. Dixi me de genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum. Itaque curo et satisfacio adhuc omnibus. Graeci vero exultant quod peregrinis iudicibus utuntur: «Nugatoribus quidem» inquires, Quid refert? Tamen se αὐτονομίαν adeptos putant. Vestri enim credo graves habent Turpionem sutorium et Vettium mancipem.*

⁴⁹ Ad es. *Gnomon* 37: «Coloro che hanno trasgredito disposizioni ... furono multati, chi della quarta parte, chi della metà, o dell'intero» o *Gnomon* 61: «... sono stati puniti ora con la confisca dell'intero, ora della metà, ora del quarto».

⁵⁰ Cfr. G. Bastianini, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30a al 299p*, ZPE 17, 1975, p. 277; Id., *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30a al 299p*. (Addenda), ANRW, 10, II, 1, p. 507; P. Bureth, *Le Préfet d'Egypt (30 av. J.C. 297 ap. J.C.)*, ANRW, 10, II, 1, p. 480; non dunque dell'81 d.C., come asserisce R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, cit., p. 81; Id., *Su un preteso "katholikon diatagma"* egizio, p. 188, quando ancora Vegeto non era stato neppure nominato. La lettura di Wilcken della data del PFlor. I 61 è stata ricontrollata sull'originale da G. Bastianini, *Lista*, cit., p. 277 nt. 1.

una precisa disposizione, utilizzando il plurale (... ἡγημόνες πεν[τ]αετίαν ὥρισαν περὶ τῶν πολυχρονίων· ἀλλ' οἱ δεκαετίαν ...) allude evidentemente ad un insieme di disposizioni tratative diverse dei prefetti per il governo dell'Egitto, che per essere applicabili ad un caso specifico, avrebbero dovuto essere preventivamente richiamate nell'editto di Vegeto, almeno con una formulazione generica "di aver cura delle cose scritte o compiute dai predecessori"⁵¹. Anche se "cattolico", come osserva Katzoff, si riferisce al 'precedente consolidato', applicabile a tutti, un implicito riconoscimento preventivo da parte del prefetto in carica in riferimento alla prescrizione delle azioni per il decorso del tempo avrebbe dovuto essere previsto nel momento iniziale della determinazione dei limiti della propria competenza giurisdizionale⁵². Martini invece obietta che l'avvocato Aristonico «ben difficilmente avrebbe potuto ricordare proprio a costui il suo editto»⁵³ e «se la norma in discussione avesse fatto parte davvero dell'editto provinciale egizio», non si vede perché si sarebbe andati a ricercare i prefetti precedenti, anziché richiamarsi all'editto di quello in carica, davanti al quale si stava svolgendo il processo»⁵⁴. Ma una formulazione generica, come quella riscontrabile nei sopra citati paragrafi 37 o 61 del *Gnomon* del tipo: "i prefetti limitarono la prescrizione delle azioni chi per il decorso di cinque anni, altri di dieci anni", inserita nell'editto provinciale di Vegeto e riferita con una certa vaghezza ai due casi, *inter praesentes* o *inter absentes*, avrebbe lasciato al prefetto in carica la necessaria discrezionalità per l'applicazione di un periodo più lungo nei casi ritenuti di maggiore disagio per i ricorrenti, relativo cioè a soggetti che si recavano per ottenere giustizia in distretti diversi dalla sede del *conventus*, non determinabili *a priori*.

Sia Katzoff, che Martini, hanno sostenuto l'inesistenza dell'editto provinciale nell'età del principato, Katzoff limitandosi al solo territorio egiziano, Martini estendendola a tutto l'impero, ma un complesso di nuovi dati epigrafici e papirologici rassicurano in genere sul frequente uso di schemi formulari romani nelle province, su di una meno approssimativa conoscenza locale del diritto romano: dalla *Tabula Contrebiensis* dell'87 a.C., alla *Lex Irnitana* del 91 d.C.; dalla *Lex Rivi Hiberiensis* del 122/132 d.C., alle due *formulae* in bianco dell'*actio tutelae* dei P.Yadin 28 e 30 del 125 d.C.; documenti tutti che indicano che il testo dell'editto del pretore avrebbe dovuto essere noto e divulgato nelle province molto di più di quanto si è stati finora propensi a riconoscere⁵⁵, ma in che veste, se non attraverso una qualche sintesi sussunta negli editti provinciali con adattamenti locali?

Per negare tale possibilità, si è sostenuto che «la principale fonction de l'édit provincial postulée par Buckland», quella cioè di assicurare ai cittadini romani residenti in provincia la protezione giudiziaria offerta dal pretore nel quadro della procedura formulare, «apparaît sans objet»⁵⁶,

⁵¹ Non sembra accoglibile a G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, I, *L'organizzazione del conventus del praefectus Aegypti*, Bari 1974, p. 4 nt. 11, l'interpretazione di U. Wilcken, *Der Aegyptische Konvent*, APF 4 (1908), p. 403, seguita da M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, pp. 176 e s., che individua nella frase del P. Flor. I 61 una contrapposizione tra la prescrizione che avviene in cinque anni nelle città ove ha luogo un *conventus* (*inter praesentes*), e quella che si verifica nelle altre località (*inter absentes*). Secondo Foti Talamanca, «ciò non risulta certamente dal tenore letterale del documento» e soprattutto è d'ostacolo il fatto che non si possa «distinguere in modo tanto incisivo la situazione di quei distretti (se non addirittura di quelle metropoli) dove normalmente il *conventus* si teneva, per così dire, *in loco* da quella degli altri distretti», relativa cioè a soggetti che si recavano in diverso distretto per ottenere giustizia sempre in sede di *conventus* (e cioè di giustizia ordinaria). «La giurisdizione del prefetto al *conventus* era praticamente considerata la giurisdizione ordinaria nell'Egitto romano per tutti i distretti chiamati al *conventus* stesso».

⁵² Così in H. Lewald, *Conflits de lois dans le monde grec et romain*, Labeo 5 (1959), pp. 359.

⁵³ R. Martini, *Su un preteso "katholikon diatagma"*, cit., p. 188.

⁵⁴ R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, cit., p. 82.

⁵⁵ Cfr. G. Purpura, *Rec. a C. Corbo*, cit.; J.M. Modrzejewski, *La règle de droit dans l'Égypte romaine*, *Proceed. XII Int. Congr. of Papyrol.*, «ASP, VII» Toronto 1970, p. 342 nt. 163 riconosce che la *cognitio* imperiale possa aver fatto ricorso alle formule dell'editto pretorio per impiegarle come modello nella redazione di istruzioni indirizzate dal magistrato o funzionario delegato al giudice delegato e menziona come esempio caratteristico per l'Egitto il P.Mich. 159 (= FIRA III 64), al di fuori di tale territorio i sopra citati P.Yadin.

⁵⁶ J.M. Modrzejewski, *La règle de droit*, cit., p. 342 e nt. 163.

poiché la procedura formulare non è stata mai applicata in Egitto. Ma nelle province ove il processo formulare non veniva impiegato, la parte edittale relativa alla *iurisdictio* avrebbe dovuto essere ovviamente assente, ma non così avrebbe potuto verificarsi per tutti quei rimedi pretori fondati sull'*imperium* (*interdicta, restitutiones in integrum, missiones in possessionem, stipulationes honorariae*, ma anche *de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent*), che altrimenti sarebbero rimasti circoscritti al solo territorio urbano⁵⁷.

Se infatti in P.Gen. II 103-104 del 147/148 d.C. una vedova romana abitante nella χώρα egiziana è invitata dal *iuridicus* a sottoporsi ad un controllo, conformemente all'editto *de inspiciendo ventris*⁵⁸, è poco plausibile ritenere che ciò sia avvenuto solo in base ad un testo emesso a Roma dal pretore urbano esclusivamente per la propria giurisdizione; testo che anche dopo la presunta codificazione giulianea avrebbe continuato ad essere emesso dai successivi pretori, che non persero il *ius edicendi* e che avrebbero dovuto proseguire a rendere noto per l'intero impero. Appare poi inutilmente limitante e in contrasto con il pragmatismo romano reputare che la tutela pretoria potesse essere assicurata nelle province solo sulla base di tale testo pubblicato per Roma, senza l'avallo del governatore e specifici adattamenti locali.

In due dei numerosi casi⁵⁹ nei quali in Egitto fu concessa dal prefetto la *bonorum possessio*, questi è espressamente indicato come l'autore del testo edittale, analogo a quello romano⁶⁰. Infatti in P.Giss. inv. 40 = SB I 1010 (FIRA III 61) del 15 settembre del 249 d.C., si chiede con un preciso riferimento personale l'*agnitio bonorum possessionis* "*ex ea parte edicti qua legitimis heredibus bonorum possessionem daturum te polliceris*" e nella copia greca della medesima richiesta (P. Jand. inv. 253 = SB VI 9298), che si ha la fortuna di riscontrare con l'indicazione della collocazione in archivio⁶¹, sono aggiunte le parole "*ex edicto recognovi*", evidentemente dal prefetto o da uno scriba per lui con un controllo diretto su di un testo locale. Anche in PSI X 1101 del 271 d.C. si richiede al prefetto con connotazione specifica la *bonorum possessio* ... ἐξ ἐκε[ίν]ου το[ύ] μέρους τοῦ διατάγματος ἀφ' οὗ τοῖς ὑπομεινόμενοις κληρονόμοις διδόναι καὶ ὑπέσχε[σθαι] αὐτ[ήν].

Per invalidare tali espliciti riferimenti si è ipercriticamente sostenuto che la promessa editale prefettizia sia stata relativa all'editto pretorio di Roma⁶², trascurando il già menzionato riferimento in C. 8, 1, 1 del 224 d.C., ove inequivocabilmente si allude ad una promessa del governatore analoga alla pretoria (*praeses ad exemplum interdictorum, quae in albo proposita habet: "si arbor in alienas aedes impendebit", item: "si arbor in alienum agrum impendebit", quibus ostenditur ne per arboris quidem occasionem vicino nocere oportere, rem ad suam aequitatem rediget*). Si è sostenuto ancora che essi siano tardi, il più antico del 223 d.C.⁶³, non tenendo conto della ben nota casualità dei rinvenimenti papiracei⁶⁴ e della circostanza che solo dopo il 212 con l'estensione della cittadinanza romana ai provinciali il numero delle richieste di *bonorum possessiones* sarebbe

⁵⁷ H. Ankum, *La législation des préfets d'Égypte et l'édicte provinciale*, in *Anamnesis*, Gedenboek E. A. Leemans, Gent 1970, p. 68.

⁵⁸ P.Gen. II 103 (completato da BGU XIII 2213); B. Anagnostou-Canas, *Juge et sentence dans l'Égypte romaine*, Paris 1991, p. 94 e la bibl. ivi cit.

⁵⁹ Discussi da H. Ankum, *La législation des préfets*, cit., pp. 63-69; Id., *Les édits des préfets d'Égypte et le problème de l'édicte provinciale*, Ann. de la Fac. de droit de Toulouse, 18, 1970, pp. 357 ss.; J.M. Modrzejewski, RHD 43 (1965), pp. 96 e s.; Id., *La règle de droit*, cit., pp. 341-4; Id., *Loi et costume dans l'Égypte grecque et romaine*, JJP, Suppl. XXI, Varsovie, 2014, pp. 290 ss.; G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα*, cit., p. 4 nt. 7; R. Katzoff, *The provincial edict in Egypt*, cit., pp. 415 ss.; Id., *Sources of law in Roman Egypt: the role of the prefect*, ANRW, II, 13, 1980, pp. 826 ss.; R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, cit., pp. 144 ss.; Id., *Su un preteso "katholikon diatagma" egizio*, cit., pp. 183 e s.

⁶⁰ Anche in C. 8, 1, 1 (224) si dichiara che il *praeses* ha promesso *in albo* rimedi *ad exemplum interdictorum*.

⁶¹ FIRA III, 61, ll. 12 e 22-23: Κόλ(λημα) να, τό(μου) β.

⁶² J.M. Modrzejewski, *op. cit.*; seguito da R. Martini, *op. cit.*

⁶³ POxy. 35; R. Katzoff, *The provincial edict in Egypt*, cit., p. 419.

⁶⁴ R.S. Bagnall, *Reading papyri, writing ancient history*, London-New York 1995, pp. 12 ss.; v. ora su questi problemi generali Id., *The Oxford Handbook of Papyrology*, New York 2009.

potuto divenire realmente significativo per la sopravvivenza dei testi relativi. È stato detto anche che tali testimonianze papiracee non sempre sono corrette e dunque non rilevanti, ad esempio in P.Oxy. IX 1201 del 258 la *bonorum possessio* è richiesta per i beni del padre in base alla categoria *unde legitimi*, e non *unde liberi*, come sarebbe stato possibile in base all'editto pretorio, o in SB I 1010 da un impubere *alieni iuris*, anche se assistito dal *pater*, invece che direttamente dall'avente potestà, o addirittura in PSI X 1101 non *secundum tabulas*, come sarebbe stato opportuno, ma *unde legitimi*⁶⁵, trascurando l'ipotesi proposta da Eger⁶⁶ che tali anomalie potrebbero derivare da peculiarità specifiche negli editti provinciali in Egitto e per l'ultimo caso non tenendo conto di una plausibile integrazione alternativa proposta da Arangio-Ruiz⁶⁷.

Infine, per inficiare definitivamente le significative testimonianze sopra menzionate, esse vengono considerate solo rivelatrici «della tendenza diffusa nella prassi di riferire *pro forma* al governatore in carica l'emanazione delle norme edittali invocate»⁶⁸. Infatti alcune presentano un formulario standardizzato, che talvolta appare concepito in forma impersonale (... ἐξ ἐκείνου τοῦ μέρου τοῦ διατάγματος τοῦ τοῖς νομίμοις κληρονόμοις τὴν διακατοχὴν διδόντος). Si conclude quindi che il fondamento della tutela pretoria per i cittadini romani residenti in Egitto debba restare attualmente senza alcuna risposta⁶⁹.

Ma senza la disciplina di un editto provinciale generale, emesso cioè all'ingresso in carica per l'intero periodo del mandato, altri settori ancora resterebbero scoperti. Quelli ad esempio segnalati da Lenel e discussi da Martini⁷⁰, e cioè le clausole edittali relative ai *conventus* e al modo di porre in essere i relativi *vadimonia*; la formula per la *vindicatio* dei *praedia* provinciali; la formula relativa alla tutela delle servitù *pactis et stipulationibus constitutae*; le disposizioni concernenti il diritto successorio dei provinciali; ma anche quelle segnalate da Cicerone⁷¹, *de rationibus civitatum*, *de aere alieno*, *de usura*, *de syngraphis*, ... *omnia de publicanis*. Gli sforzi infatti di qualche studioso mirano a dimostrare che esse non avrebbero potuto in nessun caso essere uniformemente stabilite in un editto provinciale di carattere generale, eguale per tutte le province dell'impero. Tuttavia ciò non esclude in molti casi la ineludibile necessità nelle diverse province di un testo generale destinato a regolare per tutta la durata della carica di un governatore problematiche, comuni a molte di esse, se non a tutte: determinazione della competenza giurisdizionale, *conventus*, *vadimonia*, termini di prescrizione delle azioni, tutela pretoria dei *cives*, subordinatamente alla discrezionalità del governatore e alle peculiarità locali, ma anche determinazione del tasso legale d'interessi, controllo delle spese, dei bilanci e dei privilegi cittadini, dei rapporti in genere con le società d'appalto, con i *publicani*, disposizioni connesse alle caratteristiche del suolo provinciale e alle periodiche ricognizioni terriere, insomma clausole dirette non solo a regolare rapporti di sfruttamento della provincia da parte dei Romani, ma anche di buona amministrazione per

⁶⁵ V. Arangio-Ruiz, FIRA III 61; A. Biscardi, *Corso di papirologia giuridica*, 1966, p. 149; R. Katzoff, *The provincial edict in Egypt*, cit., p. 419 ss.

⁶⁶ O. Eger, ZSS 32 (1911), p. 382; cfr. anche Meyer, *Jur. Pap.* 27, p. 74. F. Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare*, Jena 1910, pp. 203 ss., in base ad un passo del commentario *ad edictum provinciale* di Gaio (D. 38, 8, 2) ha cercato di dimostrare addirittura, che l'editto provinciale non avrebbe fatto distinzione per gradi. *Contra* R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, cit., p. 93.

⁶⁷ V. Arangio-Ruiz, FIRA III 61, p. 184 nt. 2: non ... τοῖς νομίμοις | κληρονόμοις ..., bensì ... τοῖς ἐκ διαθήκης | κληρονόμοις ... (PSI X 1101, ll. 12-13).

⁶⁸ A. Biscardi, *Nuove testimonianze di un papiro arabo-giudaico per la storia del processo provinciale romano*, in *Studi Scherillo*, Milano-Varese 1972, p. 31 (estratto).

⁶⁹ R. Katzoff, *Sources of law in Roman Egypt*, cit., p. 832: «... how, then, were Roman citizens resident in Egypt assured of their rights under Roman law? The answer is that we simply do not know», forse attraverso *mandata* imperiali.

⁷⁰ O. Lenel, *Edictum perpetuum*³, pp. 4 e s.; R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, cit., pp. 71 ss.; Id., *Su un preteso "katholikon diatagma" egizio*, cit., pp. 179 e s.

⁷¹ Testi cit. *supra* nt. 48.

la durata dell'intero mandato del governatore⁷²; ed è naturale che esse tendessero a divenire tralatizie, tanto più che finì per prevalere la prassi dell'iniziale riconoscimento «... *delle cose scritte o compiute dai ... predecessori*», probabilmente nello stesso καθολικὸν διάταγμα.

Invertendo tale sviluppo storico, si è invece sostenuto che «the main formal characteristic of the edict, its translaticious quality, was also absent in Egypt. Edicts of prefects of Egypt, as we have shown, did not expire with the term of office of their issuers. Rather, the prefectural edicts were considered to have permanent validity. A translaticious edict, then, would be entirely out of place in Egypt»⁷³. Ma quale atto avrebbe conferito tale perpetua validità agli editti dei prefetti, se non proprio una clausola tralatizia che si era stabilizzata?

E perché allora alla scadenza dell'ufficio del predecessore provvedere alle costanti e ricorrenti necessità sopra indicate via via con editti particolari o attendere specifici, ma ipotetici, *mandata* imperiali, piuttosto che utilizzare l'*edictum de adventu*, di cui ci informa Ulpiano⁷⁴, o un altro testo simultaneo? Se poi il diritto romano fu talvolta applicato ai provinciali come χάρις (*beneficium*)⁷⁵ richiamare nell'editto della provincia anche qualche rimedio del pretore urbano non sarebbe stato affatto inutile.

Che quindi tali editti dei governatori con ovvie peculiarità locali possano essere stati presi in considerazione unitariamente da Gaio nel suo dibattuto commentario *ad edictum provinciale* è plausibile⁷⁶, come è possibile la sistematica equiparazione giustiniana agli editti urbani, eliminando nel Digesto ogni riferimento alle ormai superate caratteristiche provinciali.

GIANFRANCO PURPURA

⁷² Cfr. A. Guarino, *Gaio e l'edictum provinciale*, Iura 20, 1969, pp. 166 ss., che critica particolarmente sul punto Martini.

⁷³ R. Katzoff, *Sources of law in Roman Egypt*, cit., p. 829.

⁷⁴ D. 1, 16, 4, 3-4; G. Purpura, *Καθολικὸν διάταγμα*, p. 13 (estratto).

⁷⁵ Così avviene nel V ἀπόκριμα del P.Col. VI 123 o in BGU I 19 (M. Chr. 85). Cfr. G. Purpura, *Rec. a C. Corbo*, Index 43 (2015), p. 96.

⁷⁶ Nonostante le perplessità manifestate da Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, cit., pp. 103 ss., *praecipue*, pp. 111 ss., secondo il quale il commentario *ad edictum provinciale* sarebbe stato scritto come commento *ad edictum praetoris* e in provincia adattato in seguito al mondo provinciale; ma in contrasto cfr. le equilibrate considerazioni di A. Guarino, *Gaio e l'edictum provinciale*, cit., pp. 154 ss., che osserva tra l'altro che semmai si sarebbero dovuti denominare *libri provinciales ad edictum*, e di B. Santalucia, *L'opera di Gaio Ad edictum praetoris urbani*, Milano 1975, pp. 40 ss., che esclude l'ipotesi di Martini.

Direttore responsabile: Dott. Marco G. Manetti